

NORMATIVA DI ATENEO IN MATERIA DI ELEZIONE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Statuto dell'Università degli Studi di Trieste

Titolo 4 - STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE

Art. 27 - Elezione del direttore di dipartimento

1. Il direttore del dipartimento è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori e i ricercatori di ruolo e nominato con decreto rettorale.
2. Le candidature sono rese note, a pena d'inammissibilità, entro il termine antecedente alla data delle votazioni previsto da regolamento.
3. Il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, nella prima votazione; nel caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio, è eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a pari anzianità di servizio, il candidato con minore anzianità anagrafica.
4. Il mandato di direttore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

Titolo 5 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Norme generali per le elezioni e in materia di incompatibilità

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori e ricercatori di ruolo che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. Le convocazioni dei collegi elettorali, ove non sia diversamente previsto, sono effettuate dal decano.
3. La condizione di professore e di ricercatore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.
4. In caso di elezione o di designazione a una carica incompatibile con altra carica ricoperta, l'interessato opta per la carica che intende ricoprire entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla comunicazione della designazione. Ove l'opzione non sia esercitata, si dà per scelta la carica ricoperta al momento della elezione o della designazione. Per le incompatibilità sopravvenute, le modalità di accertamento e di opzione sono disciplinate da regolamento.

Regolamento Generale di Ateneo

Titolo 2 - PRINCIPI IN MATERIA ELETTORALE

Art. 12 - Candidatura unica

1. Se nei procedimenti elettorali per organi monocratici è stata presentata un'unica candidatura o vi è un'unica candidatura ammessa, il candidato è eletto in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; se è prevista una seconda votazione, il candidato è eletto se almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto partecipa alla votazione e se il candidato ha ottenuto un numero di voti validi pari ad almeno la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione, il soggetto che ha indetto le elezioni rinnova gli adempimenti elettorali, compresa la fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle candidature.

Titolo 4 - STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE

Capo 1 - Dipartimenti

Art. 40 - Elezione del direttore di dipartimento

1. Le elezioni del direttore di dipartimento sono indette dal decano del dipartimento. A tal fine, il decano invia apposita convocazione del consiglio di dipartimento almeno trenta giorni prima dell'adunanza.

2. Le candidature devono essere presentate al decano, a pena d'inammissibilità, entro il decimo giorno antecedente la data dell'adunanza fissata per le elezioni del direttore. Di tale termine è data comunicazione nell'avviso di convocazione di cui al comma 1. L'avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo.

3. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. Il decano proclama eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta all'articolo 27, comma 3, Statuto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del presente regolamento.

5. Il direttore eletto è nominato con decreto rettorale ed entra in carica il 1o settembre. In caso di anticipata cessazione, il mandato del direttore eletto decorre dalla data del decreto rettorale di nomina.

REGOLAMENTO DEAMS - DIPARTIMENTO di SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, MATEMATICHE e STATISTICHE "Bruno de Finetti"

Art. 5 – Direttore: elezione

Il Direttore è eletto dal Consiglio del DEAMS secondo le modalità contenute nell'art. 16 dello Statuto.

Le operazioni elettorali sono curate da una Commissione formata da tre membri designati fra i propri componenti dal Consiglio del DEAMS, appositamente convocato dal Decano.